

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente, sulla base degli articoli 256 e 263 TFUE, il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU 2021, L 247, pag. 1), e in particolare i suoi articoli 17, 18 e 19;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese in toto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli obiettivi di tutela elevata dell'ambiente e di sviluppo sostenibile. La ricorrente fa valere che gli articoli 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (in prosieguo: il «regolamento FEAMPA») introdurrebbero nuovamente sovvenzioni dannose per l'ambiente marino, in violazione degli obiettivi di tutela elevata dell'ambiente e di sviluppo sostenibile ribaditi dai testi europei.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto europeo di precauzione e di proporzionalità. Ad avviso della ricorrente, gli articoli 17, 18 e 19 del regolamento FEAMPA sarebbero contrari al principio di precauzione sancito all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, gli effetti degli articoli summenzionati contraddirebbero il principio di proporzionalità applicabile in materia di pesca.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, del 9 luglio 2004, e del principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni. La ricorrente sostiene che gli articoli 17, 18 e 19 sarebbero contrari agli obblighi in materia di lotta contro la pesca eccessiva e di preservazione delle risorse marine previsti dalle convenzioni summenzionate. Il Parlamento e il Consiglio, adottando gli articoli controversi, avrebbero violato il principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni.

Ricorso proposto il 1° ottobre 2021 — Sberbank Europe / BCE

(Causa T-647/21)

(2021/C 481/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank Europe AG (Vienna, Austria) (rappresentante: M. Fellner, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 2 agosto 2021 ⁽¹⁾; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dodici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato il divieto di essere punito due volte sancito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall'articolo 4 [del Protocollo n. 7] della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «CEDU»).

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'articolo 49 della Carta e l'articolo 7 della CEDU, in quanto ha irrogato una sanzione di importo superiore ai limiti previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 ⁽²⁾.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'articolo 17 della Carta e l'articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato il principio di buona fede, in quanto essa ha violato il criterio di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento n. 1024/2013.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'articolo 6 della CEDU.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato i limiti di importo delle sanzioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 97 della legge bancaria austriaca (in prosieguo: il «BWG») non è applicabile nel caso in cui il superamento del limite della grande esposizione non comporti alcun utile o non eviti alcuna perdita.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che il potere della convenuta di imporre interessi di recupero alla ricorrente è prescritto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 97 del BWG e dell'articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato in modo errato l'articolo 97, paragrafo 1, del BWG in combinato disposto con l'articolo 30bis del BWG e con l'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente non aveva intenzione di superare i limiti della grande esposizione ai sensi dell'articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽³⁾.
11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente non ha conseguito alcun utile né ha evitato alcuna perdita, di cui occorra procedere al recupero, a causa del superamento dei limiti della grande esposizione nel periodo controverso.
12. Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato in modo errato la propria discrezionalità, in quanto essa non ha concesso alla ricorrente la deroga prevista dell'articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

⁽¹⁾ N. ECB-SSM-2021-ATSBE-7 — ESA-2020-00000051.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. (GU 2013, L 176, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 ottobre 2021 — Saure / Commissione

(Causa T-651/21)

(2021/C 481/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione recante rigetto della sua richiesta di accesso a documenti della Commissione del 2 giugno 2021, nonché la decisione della Commissione recante rigetto della sua richiesta di accesso a documenti della Commissione dell'11 agosto 2021, mediante estrazione di copie di tutte le comunicazioni della Commissione:

a) con la società BioNTech SE;